

affari esteri, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, esercitando i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, provveda ad approntare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'emergenza.

(A.C. 3961 - Sezione 2)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

ART. 2-bis.

(Adeguamento della struttura del Dipartimento della protezione civile).

Sopprimerlo.

2-bis. 2. Valpiana, Labate, Battaglia.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2-BIS. 1.
DEL GOVERNO.**

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di fronteggiare l'eventuale situazione di emergenza derivante dall'epidemia SARS, il Ministero della salute, su richiesta del Dipartimento per la protezione civile, chiede alle regioni l'immediata messa a disposizione di medici ed altro personale sanitario, adeguatamente formati, fino a concorrere alla coperture di un monte orario massimo pari a quello prodotto da 200 medici a tempo pieno. Tali prestazioni devono prevedere un'adeguata incentivazione a carico del Dipartimento della protezione civile e possono venire effettuate anche in orario aggiuntivo.

0. 2-bis. 1. 2. Bindi, Fioroni, Battaglia, Labate.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di fronteggiare le eventuali situazioni di emergenza derivanti dall'epidemia SARS, il Ministero della salute, sulla base delle disposizioni previste dall'ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, è autorizzato, dopo aver espletato le procedure di mobilità anche temporanea e di intesa con la Conferenza Stato-regioni, a bandire concorsi entro il limite massimo di 180 unità per l'assunzione a tempo determinato di personale necessario al potenziamento degli uffici di sanità degli scali aeroportuali, dei pronto soccorso ospedalieri e dei reparti di malattie infettive dei nosocomi delle città capoluogo di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché utilizzando allo scopo quota parte delle entrate per tariffe spettanti al Ministero della salute.

0. 2-bis. 1. 1. Labate, Battaglia, Valpiana.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da rischi naturali ed antropici, con particolare riferimento all'emergenza con le seguenti: dall'emergenza.

0. 2-bis. 1. 3. Labate, Battaglia, Valpiana.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto del personale del Ministero della salute che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovi in servizio con contratti a tempo determinato.

0. 2-bis. 1. 4. Labate, Battaglia, Valpiana.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Con-

ferenza permanente Stato-regioni, le unità di personale necessarie al potenziamento degli uffici di sanità degli scali aeroportuali, dei pronto soccorso ospedalieri e dei reparti di malattie infettive dei nosocomi delle città capoluogo di provincia, che restano alle dipendenze del Ministero della salute.

0. 2-bis. 1. 5. Labate, Battaglia, Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2-bis. — (*Adeguamento della struttura del dipartimento della protezione civile*) — 1. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto derivanti da rischi naturali ed antropici, con particolare riferimento all'emergenza SARS secondo le disposizioni previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale nel limite massimo di 180 unità da assegnare al predetto dipartimento. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la misura della quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il dipartimento stesso con contratto a tempo determinato ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo.

2. Qualora dall'attuazione del presente articolo derivino oneri eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio destinati alle medesime finalità e risultanti anche per effetto di misure compensative della spesa conseguenti alla soppressione di posti nei ruoli organici delle amministrazioni statali del personale immesso in ruolo a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, agli stessi si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

2-bis. 1. Governo.

ART. 2-ter.

(Calamità naturali in territorio estero).

Sopprimerlo.

2-ter. 2. Governo.

Al comma 1, sostituire le parole da: calamità naturali fino a: Stato italiano con le seguenti: episodi di grave estensione dell'epidemia di SARS, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e su invito dell'OMS.

2-ter. 1. Valpiana.

(A.C. 3961 — Sezione 3)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3961 — Sezione 4)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

considerato che:

il provvedimento non quantifica gli oneri derivanti dalle nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, di cui all'articolo 2-bis;

la copertura finanziaria di tali oneri non appare conforme alla vigente disciplina contabile, in quanto a fronte di spese di natura permanente si provvede, in ultima istanza, con le risorse del Fondo della protezione civile, che risultano invece determinate dalla Tabella C della legge finanziaria soltanto con riferimento al triennio 2003-2005;

il provvedimento non provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'emergenza in territorio estero, di cui all'articolo 2-ter e dalle campagne di informazione disposte dall'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, sia soppresso il comma 2-bis;

all'articolo 1, sia soppresso il comma 2-ter;

sia soppresso l'articolo 2-bis;

sia soppresso l'articolo 2-ter;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2-bis.1 del Governo e sui subemendamenti 0.2-bis 1.1 Labate e 0.2-bis.1.2 Bindi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3961 - Sezione 5)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti rela-

tive alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Controlli sanitari).

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la durata dello stato di emergenza conseguente all'epidemia della sindrome respiratoria acuta severa (SARS) è fatto obbligo ai passeggeri dei voli aerei provenienti dalle aree affette, come individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), di sottoporsi, presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative.

2. Qualora sussista una sintomatologia sospetta per sindrome respiratoria acuta severa (SARS), secondo le definizioni di caso dell'Organizzazione mondiale della sanità, trovano applicazione le procedure previste dal regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, per le malattie sottoposte a regolamento (colera, febbre gialla, peste).

ART. 2.

(Validazione test e controlli sanitari).

1. I test di laboratorio da usare a scopo diagnostico per la sindrome respiratoria acuta severa (SARS) sono validati dall'Istituto superiore di sanità, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3961 – Sezione 6)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « ai passeggeri » sono inserite le seguenti: « e al personale » e dopo le parole: « Organizzazione mondiale della sanità (OMS) » sono inserite le seguenti: « e al personale degli scali aerei e portuali nazionali addetti all'emergenza SARS »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse destinate dalla legislazione vigente alle campagne d'informazione promosse dal Ministero della salute, avvia una apposita campagna volta a fornire ai cittadini le necessarie informazioni sull'epidemia e sui comportamenti individuali da tenere ai fini di una

corretta prevenzione della SARS, nonché per una capillare e tempestiva vaccinazione antinfluenzale, specie per i soggetti di età superiore ai sessantacinque anni.

2-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-bis, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con la Federazione italiana medici di medicina generale e con la Commissione nazionale per l'educazione continua, predispone criteri e modalità per la tempestiva tenuta di corsi di formazione e aggiornamento sulla SARS, nell'ambito delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla educazione continua in medicina ».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-bis. (Adeguamento della struttura del Dipartimento della protezione civile) – 1. Al fine di adeguare la struttura del Dipartimento della protezione civile alle molteplici situazioni di emergenza provocate dalla SARS, come previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2003, nonché derivanti sia dai rischi naturali che da quelli antropici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione della pianta organica del Dipartimento, nell'ambito della quale debbono essere previsti specifici ruoli amministrativi tecnici e specialistici coerenti con le nuove attribuzioni del Dipartimento medesimo, nel limite massimo di 450 unità.

2. Per provvedere alla conseguente copertura dei posti ai sensi del comma 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a bandire concorsi pubblici inerenti a ciascun ruolo ed a ciascuna qualifica con riserva di posti a favore del personale comunque in servizio presso il Dipartimento medesimo, anche con contratto a tempo determinato ovvero sulla base di ordinanze di protezione civile e di provvedimenti di comando o fuori ruolo. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri è definita la misura della quota da riservare nonché i requisiti che dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione dei bandi.

3. Il personale di ruolo che non presenta domanda per partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 2, ovvero non consegue utile collocazione all'esito dell'espletamento delle procedure medesime, permane nella posizione organica precedentemente ricoperta.

4. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili in dotazione sul Fondo per la protezione civile, anche tenuto conto dei risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dei posti nei ruoli organici del personale inquadrato.

ART. 2-ter. (*Calamità naturali in territorio estero*) — 1. Al verificarsi in territorio estero di calamità naturali o di altri eventi di particolare gravità, anche in rapporto ad una eventuale estensione dell'epidemia di SARS, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e che rendano opportuno l'intervento dello Stato italiano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentito il Ministro degli affari esteri, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, esercitando i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, provveda ad approntare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'emergenza ».

(A.C. 3961 — Sezione 7)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(*Controlli sanitari*).

Sopprimere il comma 2-bis.

1. 5. (*Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento*).

(Approvato)

Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: , nonché per una capillare fino alla fine del comma.

1. 4. Valpiana.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: e per i soggetti a rischio.

1. 1. Bindi, Battaglia, Mosella, Labate, Fioroni, Meduri.

Sopprimere il comma 2-ter.

1. 6. (*Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento*).

(Approvato)

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento ai pediatri e ai medici di famiglia nel riconoscimento del loro ruolo nell'attività di prevenzione e di informazione.

1. 2. Zanella.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. I corsi urgenti di cui al comma 2-ter sono destinati in via prioritaria alla formazione e all'aggiornamento dei medici di medicina generale, che sono chiamati a garantire ai cittadini una capillare informazione sull'epidemia, in armonia con la campagna ministeriale di cui al comma 2-bis.

1. 3. Ercole.

ART. 2-bis.

(*Adeguamento della struttura del Dipartimento della protezione civile*).

Sopprimerlo.

*** 2-bis. 2.** Valpiana, Labate, Battaglia.

Sopprimerlo.

* **2-bis. 5.** (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2-BIS. 1.
DEL GOVERNO.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di fronteggiare l'eventuale situazione di emergenza derivante dall'epidemia SARS, il Ministero della salute, su richiesta del Dipartimento per la protezione civile, chiede alle regioni l'immediata messa a disposizione di medici ed altro personale sanitario, adeguatamente formati, fino a concorrere alla coperture di un monte orario massimo pari a quello prodotto da 200 medici a tempo pieno. Tali prestazioni devono prevedere un'adeguata incentivazione a carico del Dipartimento della protezione civile e possono venire effettuate anche in orario aggiuntivo.

0. 2-bis. 1. 2. Bindi, Fioroni, Battaglia, Labate.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di fronteggiare le eventuali situazioni di emergenza derivanti dall'epidemia SARS, il Ministero della salute, sulla base delle disposizioni previste dall'ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, è autorizzato, dopo aver espletato le procedure di mobilità anche temporanea e di intesa con la Conferenza Stato-regioni, a bandire concorsi entro il limite massimo di 180 unità per l'assunzione a tempo determinato di personale necessario al potenziamento degli uffici di sanità degli scali aeroportuali, dei pronto soccorso ospedalieri e dei reparti di malattie infettive dei nosocomi delle città capoluogo di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché utilizzando

allo scopo quota parte delle entrate per tariffe spettanti al Ministero della salute.

0. 2-bis. 1. 1. Labate, Battaglia.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da rischi naturali ed antropici, con particolare riferimento all'emergenza con le seguenti: dall'emergenza.

0. 2-bis. 1. 3. Labate, Battaglia.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto del personale del Ministero della salute che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovi in servizio con contratti a tempo determinato.

0. 2-bis. 1. 4. Labate, Battaglia.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, le unità di personale necessarie al potenziamento degli uffici di sanità degli scali aeroportuali, dei pronto soccorso ospedalieri e dei reparti di malattie infettive dei nosocomi delle città capoluogo di provincia, che restano alle dipendenze del Ministero della salute.

0. 2-bis. 1. 5. Labate, Battaglia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2-bis. — (Adeguamento della struttura del dipartimento della protezione civile) — 1. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto derivanti da rischi naturali ed antropici, con particolare riferimento all'emergenza SARS secondo le disposizioni previste dall'ordinanza del Presidente del

Consiglio dei ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale nel limite massimo di 180 unità da assegnare al predetto dipartimento. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la misura della quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il dipartimento stesso con contratto a tempo determinato ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo.

2. Qualora dall'attuazione del presente articolo derivino oneri eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio destinati alle medesime finalità e risultanti anche per effetto di misure compensative della spesa conseguenti alla soppressione di posti nei ruoli organici delle amministrazioni statali del personale immesso in ruolo a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, agli stessi si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

2-bis. 1. Governo.

ART. 2-ter.

(Calamità naturali in territorio estero).

Sopprimerlo.

* **2-ter. 2.** Governo.

Sopprimerlo.

* **2-ter. 3.** *(Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).*

Al comma 1, sostituire le parole da: calamità naturali fino a: Stato italiano con le seguenti: episodi di grave estensione dell'epidemia di SARS, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e su invito dell'OMS.

2-ter. 1. Valpiana.

(A.C. 3961 – Sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerata la preoccupante diffusione della nuova epidemia legata alla SARS, pur nella attuale scarsa incidenza in Italia e in Europa;

considerato che attualmente non esistono test diagnostici rapidi e validi per una sicura diagnosi che è posta solo per esclusione;

considerato che da quanto emerge dalle linee guida dell'OMS non può essere esclusa la persistenza del virus nel sangue di portatori sani o di soggetti con malattia probabile o sospetta:

impegna il Governo

ad emanare linee guida con informazioni precise ai centri trasfusionali e ai centri di trapianti affinché i cittadini che sono stati colpiti o anche solo sospettati di essere affetti dal virus della sindrome acuta respiratoria severa non possano donare sangue, cellule, tessuti o organi per tre mesi dal momento della sospetta diagnosi.

9/3961/1. Di Virgilio, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Borriello, Caminiti, Stagno d'Alcontres, Minoli Rota.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3961 di conversione del decreto-legge n. 103 del 2003;

ritenuto indispensabile procedere ad una adeguata informazione alla cittadinanza;

impegna il Governo

ad avviare una apposita campagna d'informazione volta a fornire ai cittadini

i consigli sull'epidemia e sui comportamenti individuali;

ad avviare corsi di formazione per i medici di medicina generale e pediatri;

a sollecitare una vaccinazione antinfluenzale per i soggetti a rischio.

9/3961/2. Ercole, Di Virgilio, Lucchese.

La Camera,

premesso che,

i provvedimenti messi in atto per prevenire il rischio SARS si sono dimostrati ad oggi validi ed efficaci;

occorre non abbassare il livello di sorveglianza durante il periodo estivo;

la scienza non è in grado di dire a tutt'oggi quali possano essere gli effetti combinati del prossimo virus influenzale e del corona virus;

l'OMS raccomanda nelle proprie linee guida di sollecitare soprattutto la popolazione anziana ad effettuare la vaccinazione antinfluenzale:

impegna il Governo

ad avvalersi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, quali tutori della salute del cittadino, al fine di costituire la rete di sorveglianza di primo livello e di riferimento per la prevenzione dei rischi derivanti sia dalle forme influenzali che da eventuali sintomi di tipo SARS.

9/3961/3. Battaglia, Labate, Mosella, Valpiana, Zanella, Maura Cossutta.

La Camera,

premesso che,

l'audizione del ministro della salute ha posto in evidenza l'esigenza di arrivare tempestivamente, in accordo con le regioni, una campagna di informazione per la prevenzione e la conoscenza dei rischi

da SARS, rivolta alla popolazione, con particolare riguardo alla popolazione anziana ed alle categorie a rischio;

l'indagine conoscitiva svolta dalla XII Commissione affari sociali ha potuto verificare, attraverso i suggerimenti del responsabile del gruppo permanente per la valutazione dei rischi della SARS presso il Consiglio superiore di sanità, quanto sia importante l'avvio di detta campagna:

impegna il Governo

a predisporre con la collaborazione delle regioni una campagna informativa capillare sui rischi della SARS entro il mese di settembre.

9/3961/4. Labate, Battaglia, Mosella, Valpiana, Zanella, Maura Cossutta.

La Camera,

premesso che,

il sistema di allerta per la prevenzione dei rischi da SARS, nonostante la buona situazione italiana ed europea, non debba essere allentato;

nell'eventualità di possibili recrudescenze nel periodo autunnale ed invernale, occorre predisporre protocolli operativi in grado di assicurare una risposta efficiente ed efficace dell'intera rete ospedaliera italiana, oltre ai centri di riferimento Spallanzani di Roma e Sacco di Milano;

impegna il Governo

a predisporre, di intesa con le regioni, misure atte a rendere in caso di necessità, le strutture del Servizio sanitario nazionale idonee a fronteggiare rischi da epidemia SARS, anche attraverso il rafforzamento del personale degli uffici di sanità aereoportuale, dei prontoso soccorso, delle unità di malattie infettive.

9/3961/5. Mosella, Labate, Valpiana, Zanella, Battaglia, Maura Cossutta.

La Camera,

premessò che,

la sorveglianza per i rischi da SARS ha dimostrato di essere efficace solo se esiste il coordinamento della rete di sorveglianza a livello europeo e mondiale, così come definita dall'OMS;

l'Italia assieme ad altri Stati europei ha accolto l'invito del commissario Byrne alla sicurezza ed alla tutela della salute dei consumatori a costituire in ambito europeo un centro per le malattie infettive trasmissibili sul modello del CDC di Atlanta;

impegna il Governo

durante il semestre di presidenza italiano della Unione europea a costruire i consensi e le condizioni necessari affinché sia istituito il centro di riferimento europeo sulle malattie infettive trasmissibili ed a porre in atto iniziative coordinate e condivise a livello dell'Unione europea in vista del prossimo autunno, perché la rete europea di sorveglianza preveda azioni e comportamenti comuni.

9/3961/6. Zanella, Valpiana, Mosella, Labate, Battaglia, Maura Cossutta.

La Camera,

premessò che:

sul territorio nazionale, vi sono zone, tra cui in particolare quella dei comuni di Barge e Bagnolo (provincia di Cuneo), a forte concentrazione di extra-comunitari provenienti da aree definite a rischio Sars dall'OMS;

molte di tali comunità sono composte anche da extra-comunitari clandestini, che, pur potendo accedere alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, nonché ai programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, tendono ad usufruire dell'assistenza del servizio sanitario nazionale solo nei casi di emergenza, sottraendosi ai controlli sanitari routinari;

anche gli extra-comunitari che hanno ottenuto un regolare permesso di soggiorno spesso vivono in condizioni igieniche e sanitarie del tutto deplorevoli, che rischiano di ripercuotersi sul resto della collettività, soprattutto nelle strutture ad orario di permanenza prolungato, come le scuole;

con l'arrivo della stagione autunnale e con il protrarsi dell'emergenza Sars, il manifestarsi delle prime forme influenzali all'interno di queste comunità di extra-comunitari potrebbe contribuire a seminare il panico del contagio tra la popolazione locale;

impegna il Governo

ad intensificare il monitoraggio nei confronti delle comunità di extra-comunitari provenienti dalle aree definite a rischio Sars dall'OMS, sia aumentando i controlli alle frontiere, al fine di limitare i fenomeni di clandestinità, sia prevedendo appositi controlli sanitari a favore di tali soggetti, al fine di evitare che tra le popolazioni locali si diffonda il timore del contagio.

9/3961/7. Guido Giuseppe Rossi, Polledri, Parolo.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2003, N. 105, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE UNIVERSITÀ E GLI ENTI DI RICERCA (3971)

(A.C. 3971 - Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE
DICHIARATE INAMMISSIBILI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di assicurare la regolare iscrizione degli studenti alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2003-2004, alle prove di ammissione alle scuole medesime si applicano le disposizioni contenute all'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173.

* **1. 13.** Garagnani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di assicurare la regolare iscrizione degli studenti alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2003-2004, alle prove di ammissione alle scuole medesime si applicano le disposizioni contenute all'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173.

* **1. 20.** Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato di valutazione del sistema universitario, sono determinati i criteri e le procedure per l'accREDITAMENTO dei collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'accREDITAMENTO è concesso con decreto del Ministro, sulla base di criteri e parametri oggettivi definiti con il medesimo decreto, con particolare riferimento alla valutazione delle attività culturali svolte, alla qualità della formazione e ai servizi per gli studenti, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le università degli studi.

* **1. 14.** Garagnani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato di valutazione del sistema universitario, sono determinati i criteri e le procedure per l'accREDITAMENTO dei collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'accREDITAMENTO è concesso con decreto del Ministro, sulla base di criteri e parametri oggettivi definiti con il medesimo decreto, con particolare riferimento alla valuta-

zione delle attività culturali svolte, alla qualità della formazione e ai servizi per gli studenti, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le università degli studi.

* **1. 21.** Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di consentire alle università il completamento degli interventi per il potenziamento delle strutture edilizie, con particolare riferimento a quelle destinate ai posti studio ed alla residenzialità degli studenti, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di venti milioni di euro annui con decorrenza dall'anno 2003, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire alle università la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria previsti per lo stesso Ministero dalla tabella F della legge finanziaria in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

* **1. 15.** Garagnani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di consentire alle università il completamento degli interventi per il potenziamento delle strutture edilizie, con particolare riferimento a quelle destinate ai posti studio ed alla residenzialità degli studenti, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di venti milioni di euro annui con decorrenza dall'anno 2003, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire alle università la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione

dei fondi per l'edilizia universitaria previsti per lo stesso Ministero dalla tabella F della legge finanziaria in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

* **1. 22.** Governo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Trasformazione degli assegni di ricerca in contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario).

— 1. A far tempo dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come richiamati dall'articolo 1, comma 1, lettera d), assumono la denominazione di « contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario » e sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.

2. Le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale possono stipulare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e delle risorse ad esse derivanti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 2, con laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equipollente in Italia o all'estero, contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti.

3. I titolari di contratto, oltre all'attività di ricerca, svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti sotto la guida dei responsabili dei corsi di studio.

4. I contratti sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente articolo, dalla normativa vigente in materia di contratti di formazione e lavoro, in quanto applicabile. I contratti hanno durata triennale e sono successivamente rinnovabili, anche annualmente, per non più di tre anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta. La valutazione è operata da un

organismo collegiale, secondo criteri e modalità, determinate dagli atenei, che assicurino la pubblicità dei relativi atti. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo dei ricercatori e dei professori universitari.

5. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle finalizzate ad integrare, con soggiorni di ricerca e tirocinio all'estero, l'attività di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario dei titolari del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.

6. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni di cui all'ottavo periodo del comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alla determinazione del trattamento economico minimo e massimo, comunque non inferiore all'ammontare degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono abolite le borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, già finalizzate al cofinanziamento degli assegni di ricerca da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1, e sono destinate alle università, sempre in regime di cofinanziamento e con la medesima disciplina, per la stipula dei contratti di cui al presente articolo.

8. Nei cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto-legge possono concorrere alla stipula dei contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario anche i titolari, per almeno un biennio, con valutazione positiva, degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La durata del contratto, comprensiva degli anni di godimento degli assegni di ricerca, non può complessivamente superare il limite di cui al comma 4.

2. 01. Martella, Grignaffini, Tocci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Per le professioni sanitarie, in qualunque modo e forma esercitate, è necessaria l'iscrizione in albi, tenuti dagli ordini e collegi delle rispettive categorie, anche da parte dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

3. 01. Lo Presti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Norme in materia di utilizzazione di personale docente e dirigente della scuola da parte delle università). — 1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Fermo restando il limite di spesa stabilito nel secondo periodo, le università possono utilizzare il personale docente di cui al primo periodo per le finalità ivi indicate anche nell'ambito di corsi di laurea in psicologia »;

b) al comma 6, sono soppresse le parole: « e psicologia ».

2. A decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le università, attraverso apposite procedure selettive, possono utilizzare una quota di

posti che si rendano disponibili nel contingente di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, anche per le cattedre di psicologia, ai fini della formazione dei profili professionali della classe delle scienze psicologiche.

***3. 02.** Colasio, Bimbi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Norme in materia di utilizzazione di personale docente e dirigente della scuola da parte delle università). — 1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Fermo restando il limite di spesa stabilito nel secondo periodo, le università possono utilizzare il personale docente di cui al primo periodo per le finalità ivi indicate anche nell'ambito di corsi di laurea in psicologia »;

b) al comma 6, sono soppresse le parole: « e psicologia ».

2. A decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le università, attraverso apposite procedure selettive, possono utilizzare una quota di posti che si rendano disponibili nel contingente di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, anche per le cattedre di psicologia, ai fini della formazione dei profili professionali della classe delle scienze psicologiche.

***3. 03.** Garagnani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Programmazione e finanziamento delle università statali) — 1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare un migliore impiego delle risorse destinate al finanziamento delle università, nonché un più elevato livello qua-

litativo dell'istruzione universitaria, le università predispongono programmi di attività triennali, rimodulabili annualmente.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto determina, sentiti la Conferenza dei Rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, linee generali di indirizzo triennali, rimodulabili annualmente, ed individua le risorse da destinare al perseguimento degli obiettivi determinati, secondo le esigenze di sviluppo culturale, sociale, civile ed economico e dell'evoluzione del mercato del lavoro.

3. Entro novanta giorni dalla data del decreto di cui al comma 2 le università adottano programmi triennali scorrevoli coerenti con le linee generali di indirizzo di cui allo stesso comma, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I piani delle università individuano in particolare:

a) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato;

b) i corsi di studio da istituire, attivare o sopprimere rispondenti a requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali e umane, definiti con decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) il programma di sviluppo della ricerca e le azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

d) i programmi di internazionalizzazione.

4. I programmi delle università di cui al comma 3, sono valutati ai fini della coerenza con gli obiettivi individuati dal Ministro con il decreto di cui al comma 2 e periodicamente monitorati. Sui programmi, relativamente agli aspetti di cui al comma 3, lettera a), è richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro quindici giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Gli esiti

del monitoraggio sono comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze. Sul raggiungimento degli obiettivi stessi il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario esprime il proprio parere, anche ai fini dell'erogazione di apposite risorse incentivanti ai singoli Atenei. I parametri ed i criteri per la valutazione dei programmi e dei risultati sono individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario e la Conferenza dei Rettori delle università italiane. Le valutazioni dei programmi e dei risultati sono rese pubbliche.

5. Le linee generali di indirizzo di cui al comma 2, riservano una quota delle risorse disponibili per la progressiva riduzione degli squilibri di finanziamento del sistema stesso sulla base di un modello definito dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle università italiane.

6. Per i fini di cui al comma 4, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale, fino ad un massimo di dieci esperti, professionalmente qualificati nel settore della valutazione, mediante la stipula di contratti di diritto privato. L'importo dei relativi compensi è determinato con decreto del Ministro stesso a valere sul fondo di cui al comma 9.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogate le disposizioni dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e 7.

8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, il fondo di finanziamento ordinario delle università, abrogato ai sensi del comma 7, assume la denominazione di « Fondo per la programmazione ed il finanziamento del sistema universitario » ed il relativo stanziamento per l'esercizio finanziario stesso è incrementato degli importi di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27

gennaio 1998, n. 25, relativamente al triennio 2004-2006, che trovano copertura nella legge 7 agosto 1990, n. 245.

9. I mezzi finanziari per la programmazione e il finanziamento delle università statali di cui al presente articolo sono determinati nei limiti delle compatibilità con gli indirizzi definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla legge finanziaria annuale.

3. 013. Governo.

(A.C. 3971 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3971 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

considerato che:

la modifica della denominazione e della destinazione del fondo integrativo per l'incentivazione alla didattica e agli assegni di ricerca comporta un mutamento di destinazione della autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 370 del 1999;

la predetta modifica richiederebbe, dal punto di vista formale, la conseguente modificazione della disciplina sostanziale a cui si riferiscono le autorizzazioni legislative di spesa;

in ogni caso, tale modifica può ritenersi implicita nella diversa destinazione attribuita dal presente provvedimento alle suddette autorizzazioni di spesa;

l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, di cui all'articolo 1-bis, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura inerenti alla istituzione di una nuova struttura amministrativa;

appare necessario riformulare l'articolo 1, comma 4, richiamando espressamente la disciplina contabile che consente alle università di iscrivere nei propri bilanci spese non impegnate negli esercizi precedenti;

risulta necessario inserire, all'articolo 3, una clausola di invarianza finanziaria riferita complessivamente a tutte le amministrazioni pubbliche;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia soppresso l'articolo 1-bis.

all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la cifra: 2003 siano aggiunte le seguenti parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

conseguentemente all'articolo 3, sia soppresso il secondo periodo;

nonché con la seguente ulteriore condizione:

all'articolo 1, il comma 4 sia sostituito dal seguente: Le risorse acquisite dalle università per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto ed iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 3,

della legge n. 168 del 1989, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti;

Sugli emendamenti trasmessi all'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.12 Martella, 1.15 Garagnani, 1.18 del Governo, 2.2 Martella, 2.3 Tocci, 3.1 Lo Presti, 3.3 Garagnani, 3.4 Bimbi, 3.5 del Governo, 3.6 e 3.8 Antonio Pepe, 3.7 Delmastro delle Vedove, e sull'articolo aggiuntivo 2.01 Martella, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 3.013 del Governo, *con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

al comma 6, le parole: di cui al comma 9 siano sostituite dalle seguenti: di cui al comma 8;

e con la seguente osservazione:

sia previsto il coordinamento delle nuove modalità di finanziamento del sistema universitario con i fondi per l'edilizia universitaria e per la programmazione e lo sviluppo disciplinati dalla legislazione vigente;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3971 – Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le

università e gli enti di ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Iniziativa per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità).

1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di « Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti » e, per l'anno 2003, è ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalità di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:

a) sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative;

b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;

c) promozione, in determinate aree scientifico-disciplinari, di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

2. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), viene riservata anche una quota percentuale delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

4. Le eventuali economie di spesa accertate dalle università in sede di approvazione del conto consuntivo 2002, derivanti dalle risorse acquisite per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000 e 2001, nonché quelle già assegnate per le stesse finalità per l'anno 2002 e non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti.